	REGOLAMENTO	REGOLAMENTO
	Regolamento per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture sopra e sotto soglia comunitaria.	REGAAA009RO
		Pag. 1/43

Regolamento per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture sopra e sotto soglia comunitaria

Tavola Aggiornamenti


REV.	DATA ENTRATA IN VIGORE	DESCRIZIONE/ MODIFICA	REDATTO DA:	VERIFICA TECNICA	VERIFICA DI SISTEMA QUALITÀ	APPROVATO DA:
0		Documento Base	Avv. Alessandro Massari	Carmen Atzori Silvia Crivelli Emmanuela Onnis	Valentina Pistolesi	Sandro Murtas

Note: I destinatari di questo documento sono responsabili dell'eliminazione delle copie di documenti superati o abrogati dal presente

Settori destinatari		
ASR	Affari Societari e Regolamentazione SII	Proprietario
PRO	Procurement	Proprietario
PLP	Progettazione Lavori Pubblici	Coinvolto
GAP	Gestione Attiva Perdite	Coinvolto
HCA	Human Capital	Coinvolto
CDG	Controllo di Gestione	Coinvolto
POT	Potabilizzazione	Coinvolto
DEP	Depurazione	Coinvolto
DIS	Distribuzione	Coinvolto
SSG	Servizi Generali	Coinvolto


(Nota: la sezione seguente si compila solo se il documento assume rilevanza ai sensi del Modello 231 o del Piano Anticorruzione rif. L. 190/2012)

<p>Il presente documento costituisce integrazione alla parte speciale del Modello D.Lgs 231/2001.</p> <p>Settore Servizi Legali: Il Responsabile (firma)</p>
<p>Il presente documento assume rilevanza ai sensi del Piano Anticorruzione rif. L. 190/2012</p> <p>Settore Servizi Legali: Il Responsabile (firma)</p>

	REGOLAMENTO Regolamento per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture sopra e sotto soglia comunitaria.	REGOLAMENTO
		REGAAA009RO
		Pag. 2/43

INDICE


PARTE PRIMA - DISPOSIZIONI GENERALI.....	5
Articolo 1. Premesse.....	5
Articolo 2. Oggetto.....	5
Articolo 3. Soglie di riferimento.....	6
Articolo 4. Finalità e principi.....	7
Articolo 5. Fonti normative.....	9
Articolo 6. Utilizzo degli strumenti delle centrali di committenza.....	10
PARTE SECONDA - SOGGETTI E FASI DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO.....	11
Articolo 7. Responsabile del Procedimento.....	11
Articolo 8. La determinazione a contrarre.....	11
Articolo 9. Commissione giudicatrice e seggio di gara.....	14
Articolo 10. Determinazione di aggiudicazione.....	14
Articolo 11. Conclusione del contratto.....	14
Articolo 12. Incompatibilità e conflitto di interesse.....	15
Articolo 13. Fase di esecuzione - Direttore dell'esecuzione.....	15
PARTE TERZA - MODALITA' DI AFFIDAMENTO.....	16
Sezione I – Principi e disposizioni comuni - Fase propedeutica all'avvio della procedura di affidamento.....	16
Articolo 14. Determinazione del corrispettivo a base d'asta.....	16
Articolo 15. Criteri ambientali minimi.....	17
Articolo 16. Consultazioni preliminari di mercato.....	17
Articolo 17. Specifiche tecniche ed etichettature.....	18
Articolo 18. Suddivisione in lotti.....	19
Sezione II – Procedure ordinarie e di rilievo comunitario.....	20
Articolo 19. Procedure di affidamento e norme applicabili agli appalti strumentali o connessi all'attività della Società.....	20
Articolo 20. Procedure di affidamento e norme applicabili agli appalti non strumentali o non connessi all'attività della Società.....	22
Articolo 21. Procedure di affidamento per i servizi dell'Allegato IX al Codice, di importo pari o superiore a 1 milione di euro.....	24
Articolo 22. Accordi quadro.....	26
Articolo 23. Sistemi di qualificazione.....	26

	REGOLAMENTO	REGOLAMENTO
	Regolamento per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture sopra e sotto soglia comunitaria.	REGAAA009R0
		Pag. 3/43

Articolo 24. Avviso periodico indicativo	27
Sezione III – Procedure sotto-soglia	28
Articolo 25. Procedure di affidamento sotto-soglia comunitaria.....	28
Articolo 26. Affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro.....	29
Articolo 27. Affidamenti di importo pari o superiori a 40.000 euro e inferiori alle soglie comunitarie	36
Articolo 28. Elenchi aperti di operatori economici	40
Articolo 29. Suddivisione degli affidamenti e degli elenchi per fasce di importo	42
PARTE QUARTA - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.....	42
Articolo 30. Obblighi di trasparenza e pubblicità.....	42
Articolo 31. Disposizioni transitorie finali	43
Articolo 32. Entrata in vigore e pubblicazioni	43


Allegati

Allegato A	Elenco appalti di servizi e forniture non strumentali e non connessi	
Allegato 1	Capitolato Speciale Prestazionale (CSP PA/PN, AD, GI)	
	CSP PA	- AL01.1_R0
	CSP PN	-AL01.2_R0
	CSP AD	- AL01.3_R0
	CSP GI	- AL01.4_R0
Allegato 2	Determinazione a contrarre (PA, PN, AD)	
	Det. PA	AL02.1_R0
	Det. PN	AL02.2_R0
	Det. AD	AL02.3_R0
	Det. AD2	AL02.4_R0 (affidamento diretto previa acquisizione preventivi)
	Det. GI	AL02.5_R0 (affidamento diretto previa gara informale)
Allegato 3	Determinazione di approvazione proposta di aggiudicazione (PA, PN)	
	Det. approvazione Proposta Aggiudicazione PA	AL03.1_R0
	Det. approvazione Proposta Aggiudicazione PN	AL03.2_R0
Allegato 4	Disciplinare di Procedura aperta servizi e forniture – Affidamento PA	
	AL04.1_R0	
Allegato 5	Lettera di Invito (PN – AD - GI)	
	Invito PN	AL05.1_R0
	Invito AD	AL05.2_R0
	Invito GI	AL05.3_R0

	REGOLAMENTO	REGOLAMENTO
	Regolamento per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture sopra e sotto soglia comunitaria.	REGAAA009RO
		Pag. 4/43

Legenda

DG	Direttore Generale
RA	Responsabile Apicale
RA PRO	Responsabile Apicale Settore Procurement
DAU	Determina Amministratore Unico
DDG	Determina del Direttore Generale
DDD	Determina del Dirigente Delegato
RACDG	Responsabile Apicale Settore Controllo di Gestione
RAHCA	Responsabile Apicale Risorse Umane
RP	Responsabile del Procedimento
RUO Gare	Responsabile Unità Organizzativa Gare competente
PA	Procedura Aperta
PN	Procedura Negoziata
AD	Affidamento Diretto
GI	Gara Informale

	REGOLAMENTO	REGOLAMENTO
	Regolamento per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture sopra e sotto soglia comunitaria.	REGAAA009RO
		Pag. 5/43


PARTE PRIMA - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Premesse

1. Abbanoa S.p.a. - nel proseguo denominata la "Società" - in qualità di Gestore Unico del Servizio Idrico Integrato nella Regione Sardegna, giusta delibera dell'Assemblea dell'Autorità d'Ambito Territoriale della Sardegna n. 25/2004, opera nei settori speciali di cui al Capo I, del Titolo VI, della Parte II del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante *Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture* (di seguito "Codice dei contratti pubblici" o "Codice").
2. Abbanoa S.p.a., nelle more della definizione di orientamenti giurisprudenziali più omogenei e concordanti, e di eventuali interventi normativi in ordine alla univoca qualificazione giuridica degli enti aggiudicatori operanti nel settore del ciclo idrico - in termini di organismi di diritto pubblico ovvero di impresa pubblica - opta per una qualificazione, tuzioristica e maggiormente rispondente ai principi di trasparenza e concorrenza, in termini di "organismo di diritto pubblico". Ciò comporta, per gli appalti di servizi e forniture, la differenziazione delle soglie comunitarie e della disciplina di riferimento: da un lato, per gli appalti "strumentali o connessi" alla propria attività (con applicazione della soglia di 443.000 euro e degli articoli da 114 a 141 del Codice dedicati ai settori speciali), e dall'altro, per gli appalti "non strumentali o non connessi" con la propria attività (con applicazione della soglia di 221.000 euro e della disciplina ordinaria di cui alla parte II del Codice).

Articolo 2. Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina le modalità e i termini per l'affidamento degli appalti di servizi e forniture, per importi sia sopra che sotto la soglia comunitaria.
2. Rientrano nell'ambito oggettivo del presente regolamento, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 3:
 - a) gli appalti di servizi e forniture strumentali e connessi direttamente con l'attività della Società, come definiti dall'art. 19 del presente Regolamento;
 - b) gli appalti di servizi e forniture non strumentali e non connessi direttamente con l'attività della Società, come definiti dall'art. 20 del presente Regolamento;
 - c) gli appalti di servizi sociali e specifici di cui all'art. 140 e all'Allegato IX del Codice, come definiti dall'art. 21 del presente Regolamento.
3. Il presente regolamento disciplina i servizi diversi da quelli di ingegneria e architettura, per i quali trova invece applicazione l'apposito "Regolamento per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi di ingegneria e architettura sopra e sotto soglia comunitaria" - REGAAA008R1.


	REGOLAMENTO	REGOLAMENTO
	Regolamento per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture sopra e sotto soglia comunitaria.	REGAAA009RO
		Pag. 6/43

Articolo 3. Soglie di riferimento

1. La tabella che segue riporta il valore stimato al netto dell'I.V.A. dei servizi e delle forniture, di importo sia superiore, sia inferiore alla soglia comunitaria, di cui all'art. 35 del Codice, e relativi riferimenti di legge:

	Appalti di servizi e forniture strumentali all'attività della Società	Appalti di servizi e forniture NON strumentali all'attività della Società	Appalti di servizi di cui all'allegato IX al Codice
Procedure SOPRA SOGLIA comunitaria	≥ 443.000 euro (Disciplina dei settori speciali: art. 114 - 141 del Codice)	≥ 221.000 euro (Disciplina dei settori ordinari del Codice)	≥ 1.000.000 euro (Artt. 140, 142 e 143 del Codice)
Procedure SOTTO SOGLIA comunitaria	< 443.000 euro (Disciplina dei settori speciali: art. 114 - 141 e art. 36 del Codice)	< 221.000 euro (Disciplina dei settori ordinari e art. 36 del Codice)	< 1.000.000 euro (Artt. 140, 142 e 143 del Codice)

2. Le soglie comunitarie indicate al punto 1, sono riferite ai valori indicati dai Regolamenti comunitari per il biennio 2018-2019 e devono intendersi automaticamente adeguati, ai sensi di quanto previsto dall'art. 35 comma 3 del Codice.
3. Il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico di servizi e forniture è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'IVA, valutato dalla Società nel rispetto dell'art. 35 del Codice. Il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara. Tra le opzioni che incidono sul valore del contratto si richiamano, oltre al rinnovo del contratto di cui all'art. 35, comma 4 del Codice: la ripetizione di servizi analoghi di cui agli artt. 63, comma 5 e 125, comma 1, lett. f) del Codice; le modifiche ai contratti già previste *ab origine* nei documenti di gara in clausole chiare, precise e inequivocabili di cui all'art. 106, comma 1, lett. a) del Codice; l'opzione di proroga di cui all'art. 106, comma 11.
4. Il c.d. "quinto d'obbligo" di cui all'art. 106, comma 12 del Codice non incide sul valore del contratto.
5. Per i contratti relativi ai servizi:

	REGOLAMENTO	REGOLAMENTO
	Regolamento per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture sopra e sotto soglia comunitaria.	REGAAA009RO
		Pag. 7/43

a) quando una prestazione di servizi può dare luogo ad appalti aggiudicati contemporaneamente per lotti distinti, è computato il valore complessivo stimato della totalità di tali lotti;

b) quando il valore cumulato dei lotti è pari o superiore alle soglie di cui al comma 1, le disposizioni del Codice e del presente Regolamento si applicano all'aggiudicazione di ciascun lotto.

6. Per gli appalti di forniture:

a) quando un progetto volto ad ottenere forniture omogenee può dare luogo ad appalti aggiudicati contemporaneamente per lotti distinti, nell'applicazione delle soglie di cui al comma 1 è computato il valore complessivo stimato della totalità di tali lotti;

b) quando il valore cumulato dei lotti è pari o superiore alle soglie di cui al comma 1, le disposizioni del Codice e del presente Regolamento si applicano all'aggiudicazione di ciascun lotto.

Articolo 4. Finalità e principi


1. L'attività negoziale della Società è improntata allo scopo di coniugare la massima efficienza economica nell'espletamento del proprio oggetto sociale, da realizzarsi tramite l'ottimizzazione delle risorse disponibili o acquisibili, con il costante miglioramento della qualità delle attività compiute.

2. In attuazione di tale obiettivo primario, l'attività contrattuale descritta nel presente Regolamento applica i seguenti criteri:


- perseguimento dei fini istituzionali della società;
- realizzazione della massima economicità, fermo restando il conseguimento del primario obiettivo della qualità dei servizi attesi;
- trasparenza nella scelta dei sistemi negoziali e dei contraenti;
- pubblicità delle procedure;
- garanzia di conformità e qualità dei servizi in affidamento;
- controllo interno.

3. L'affidamento e l'esecuzione dei servizi e delle forniture hanno luogo nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del Codice. La Società, nell'espletamento delle procedure di affidamento di cui al presente Regolamento, garantisce, pertanto, in aderenza:

- a) al principio di economicità, l'uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento delle selezioni e nell'esecuzione del contratto;
- b) al principio di efficacia, la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo cui sono preordinati;
- c) al principio di tempestività, l'esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni;

	REGOLAMENTO	REGOLAMENTO
	Regolamento per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture sopra e sotto soglia comunitaria.	REGAAA009RO
		Pag. 8/43

- d) al principio di correttezza, una condotta leale ed improntata a buona fede, sia nella fase di affidamento, sia in quella di esecuzione;
 - e) al principio di libera concorrenza, l'effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente interessati;
 - f) al principio di non discriminazione e parità di trattamento, una valutazione equa ed imparziale dei concorrenti e l'eliminazione di ostacoli e restrizione nella predisposizione delle offerte e delle loro valutazioni;
 - g) al principio di trasparenza e pubblicità, la conoscibilità delle procedure di gara, nonché l'uso di strumenti che consentano un accesso rapido ed agevole alle informazioni relative alle procedure;
 - h) al principio di proporzionalità, adeguatezza ed idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento;
 - i) al principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti nelle procedure negoziate sotto-soglia di cui all'art. 36 del Codice, il non consolidarsi di rapporti solo con alcuni operatori economici;
 - j) ai criteri di sostenibilità energetica e ambientale, la previsione nella documentazione progettuale e di gara dei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, tenendo conto di eventuali aggiornamenti;
 - k) al principio di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interessi, l'adozione di adeguate misure di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse sia nella fase di svolgimento della procedura di gara che nella fase di esecuzione del contratto, assicurando altresì una idonea vigilanza sulle misure adottate, nel rispetto della normativa vigente e in modo coerente con le previsioni del Piano Nazionale Anticorruzione elaborato dall'ANAC, unitamente ai relativi aggiornamenti, e dei Piani Triennali per la prevenzione della corruzione e della trasparenza.
4. Il principio di economicità può essere subordinato, nei limiti in cui è espressamente consentito dalle norme vigenti, ai criteri previsti nella lettera di invito, ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute, dell'ambiente, del patrimonio culturale e alla promozione dello sviluppo sostenibile, anche dal punto di vista energetico.
5. La Società, nell'espletamento delle procedure di affidamento di cui al presente Regolamento, si ispira anche alle finalità di cui all'art. 2 della Legge Regionale Sardegna 13 marzo 2018, n. 8.
6. Formano parte integrante e sostanziale del presente Regolamento, e si intendono richiamate nelle procedure di affidamento effettuate in base allo stesso, le disposizioni del *Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione* e del *Codice etico* adottati dalla Società in osservanza della Legge n. 190/2012, nel testo vigente, il *Modello di Organizzazione e Gestione* di cui al D.lgs. n. 231/2001 nonché gli altri provvedimenti adottati in materia.
7. La Società, in conformità a quanto stabilito dalla Giunta Regionale con la delibera n. 30/16 del 16.06.2015 e in attuazione dell'art. 13 del Piano di Prevenzione della corruzione 2017-2019, provvede ad adottare la misura preventiva dei Patti di Integrità, attraverso

	REGOLAMENTO	REGOLAMENTO
	Regolamento per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture sopra e sotto soglia comunitaria.	REGAAA009RO
		Pag. 9/43


l'applicazione dei medesimi, quale strumento di prevenzione della corruzione, alle procedure relative all'affidamento ed esecuzione degli appalti di lavori, servizi e forniture, delle concessioni di lavori e servizi, nonché degli altri contratti disciplinati dal Codice.

8. In virtù di quanto precisato al punto 9, gli operatori economici concorrenti devono accettare, a pena di esclusione dalle procedure di gara, sopra e sotto soglia, il Patto di Integrità, secondo il modello adottato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 30/16 del 16.06.2015.

Articolo 5. Fonti normative

1. Il presente Regolamento è redatto in conformità:

- 1.1. al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante "Codice dei contratti pubblici", e s.m.i. (di seguito "Codice");
- 1.2. alla Legge Regionale Sardegna 13 marzo 2018, n. 8, recante "Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" (di seguito L.R. n.8/2018), in quanto applicabile;
- 1.3. alle Linee Guida n. 2, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Offerta economicamente più vantaggiosa" (approvate con Determinazione ANAC 21 settembre 2016, n. 1005) e s.m.i. (di seguito "Linee Guida n. 2/2016");
- 1.4. alle Linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni" (approvate con Determinazione ANAC 26 ottobre 2016, n. 1096) e s.m.i. (di seguito "Linee Guida n. 3/2016");
- 1.5. alle Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" (approvate con Determinazione ANAC 26 ottobre 2016, n. 1097) e s.m.i. (di seguito "Linee Guida n. 4/2016");
- 1.6. alle Linee guida n. 6, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recanti «Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) del Codice» (approvate con delibera ANAC n. 1293 del 16 novembre 2016) e s.m.i. (di seguito "Linee Guida n.6/2016).
- 1.7. alle Linee guida n. 7, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recanti «Linee Guida per l'iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società


	REGOLAMENTO	REGOLAMENTO
	Regolamento per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture sopra e sotto soglia comunitaria.	REGAAA009RO
		Pag. 10/43

in house previsto dall'art. 192 del d.lgs. 50/2016». (approvate con delibera ANAC n. 951 del 20 settembre 2017) e s.m.i. (di seguito "Linee Guida n.7/2017").

- 1.8. alle Linee guida n.8, recanti "Ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili" (approvate con delibera ANAC n. 950 del 13 settembre 2017) e s.m.i. (di seguito "Linee Guida n.8/2017").
 - 1.9 alla Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e s.m.i." (di seguito "L. n. 190/2012");
 - 1.10 al Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i. (di seguito D.lgs. n. 33/2013);
 - 1.11 alla Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme sul procedimento amministrativo", e s.m.i. (di seguito "L. n. 241/1990");
 - 1.12 al Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e s.m.i. (di seguito D.lgs. n.81/2008);
 - 1.13 alle disposizioni in materia di contenimento della spesa, nei limiti di applicabilità soggettiva alla Società;
 - 1.14 ai principi e alle disposizione del Codice civile applicabili.
2. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, alle procedure di affidamento e alle altre attività amministrative in materia di servizi e forniture, si applica ogni altra vigente disposizione in materia.

Articolo 6. Utilizzo degli strumenti delle centrali di committenza.

1. La Società, pur non essendo obbligata all'adesione alle convenzioni quadro e degli ulteriori strumenti attivati dalle centrali di committenza, valuta la convenienza in ordine al ricorso alle convenzioni e agli accordi quadro della Centrale Regionale di Committenza "Sardegna CAT" e di Consip SpA.
2. Ai sensi dell' 1, comma 498, della Legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016), la Società, in quanto organismo di diritto pubblico controllato da enti locali, è comunque tenuta ad utilizzare i parametri di prezzo-qualità delle convenzioni quadro Consip, di cui all'articolo 26, comma 3, della Legge n. 488/1999 s.m.i., purchè in concreto comparabili con l'oggetto del contratto da affidare.
3. La Società, al fine di garantire la massima trasparenza e concorrenza nelle procedure di acquisizione, utilizza in via preferenziale, fino all'istituzione di propri sistemi di

	REGOLAMENTO	REGOLAMENTO
	Regolamento per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture sopra e sotto soglia comunitaria.	REGAAA009RO
		Pag. 11/43

qualificazione, gli elenchi regionali di operatori qualificati per servizi e forniture, il mercato elettronico regionale di SardegnaCAT e il MePA di Consip. La Società utilizza di regola il sistema telematico di SardegnaCAT per la gestione delle gare telematiche.


PARTE SECONDA - SOGGETTI E FASI DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

Articolo 7. Responsabile del Procedimento

1. Il Responsabile del Procedimento (di cui all'art. 31 D.Lgs. 50/2016) relativo ad ogni singolo intervento, per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione, è nominato con Determinazione del Direttore Generale ovvero altro Dirigente Delegato.
2. E' possibile nominare un Responsabile del Procedimento per ciascuna delle diverse fasi indicate, in ragione delle peculiarità e necessità dell'organizzazione societaria.
3. Il responsabile dello svolgimento della procedura di gara, per le PA e per le PN, è il RUO Gare competente, ferme restando le responsabilità del RP anche nella fase di affidamento, in ragione delle attribuzioni allo stesso demandate dal Codice dei Contratti Pubblici e dalle Linee Guida ANAC, anche in tale fase.

Articolo 8. La determinazione a contrarre

1. Nella gestione delle procedure di affidamento, la Società fa riferimento a quanto stabilito dagli articoli 30, 31, 32 e 33 del Codice. Le procedure di affidamento dei contratti di servizi e forniture hanno luogo nel rispetto degli atti di programmazione della Società, richiamati nel presente Regolamento.
2. Il RP, competente per lo specifico intervento, in attuazione degli atti programmatici che precedono, predispone la documentazione prestazionale e tecnica necessaria per procedere all'affidamento all'esterno dei servizi e delle forniture, e, in particolare:
 - a) la relazione tecnico-illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio o la fornitura, ai sensi dell'art. 23, comma 15 del Codice;
 - b) la documentazione inerente alla sicurezza di cui all'articolo 26, comma 3, del D.lgs. n.81/2008, comprendente il DUVRI ovvero l'attestazione circa le condizioni di cui all'art. 26, comma 3bis, D.lgs. n.81/2008, che consentono di non produrre il DUVRI;
 - c) il Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale (di seguito "Capitolato" o "CSP"), ai sensi dell'art. 23, comma 15 del Codice;
 - d) lo Schema di Contratto;
 - e) il calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi, con indicazione degli oneri della


	REGOLAMENTO	REGOLAMENTO
	Regolamento per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture sopra e sotto soglia comunitaria.	REGAAA009RO
		Pag. 12/43

sicurezza non soggetti a ribasso;

- f) il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione dei servizi;
- g) i requisiti di partecipazione ed i criteri di aggiudicazione;


Il Capitolato individua, tra l'altro:

- a) la natura delle prestazioni e la tipologia del servizio;
 - b) le specifiche tecniche, l'indicazione dei requisiti minimi che le offerte devono comunque garantire e degli aspetti che possono essere oggetto di variante migliorativa e conseguentemente, i criteri premiali da applicare alla valutazione delle offerte in sede di gara;
 - c) l'indicazione di altre circostanze che potrebbero determinare la modifica delle condizioni negoziali durante il periodo di validità, fermo restando il divieto di modifica sostanziale, tra le quali la clausola di revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del Codice;
 - d) le eventuali opzioni che si intendono implementare nel contratto (rinnovo; ripetizione di servizi analoghi; modifiche previste in clausole chiare, precise e inequivocabili, proroga, ecc.);
 - e) l'importo del corrispettivo a base di gara e il valore complessivo comprendente le opzioni, rilevante ai fini dell'applicazione dell'art. 35, comma 4, del Codice;
 - f) l'importo del costo della manodopera per i servizi, ad esclusione dei servizi intellettuali;
 - g) la durata del servizio ovvero il termine di consegna (ed eventuale posa in opera) della fornitura;
 - h) gli elementi e sub-elementi di valutazione delle offerte tecniche, nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, in conformità alla vigente normativa e alle Linee Guida n. 2/2016.
3. La documentazione prestazionale e tecnica necessaria per procedere all'affidamento dei servizi e delle forniture, deve essere predisposta dal RP espressamente nominato secondo le disposizioni aziendali vigenti.
 4. La determinazione a contrarre, deve essere proposta dal Responsabile Apicale della struttura che necessita dell'affidamento (o direttamente adottata secondo i poteri conferiti), e approva i documenti prestazionali e tecnici di cui al punto 3, disponendo l'avvio, in esecuzione dei medesimi, della fase di predisposizione, sottoscrizione e pubblicazione degli atti di gara, da parte del Settore Procurement.
 5. La determinazione a contrarre, ai sensi dell'art. 32, comma 2 del Codice, in applicazione dei principi di imparzialità, parità di trattamento e trasparenza, individua, gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori e delle offerte. In particolare, la determinazione a contrarre contiene, almeno, anche *per relationem*:

	REGOLAMENTO	REGOLAMENTO
	Regolamento per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture sopra e sotto soglia comunitaria.	REGAAA009RO
		Pag. 13/43

- a) l'indicazione delle finalità di interesse pubblico che si intendono soddisfare;
 - b) le tipologie e le caratteristiche dei servizi e forniture che si intendono affidare;
 - c) la procedura di gara prescelta, ai sensi dell'art. 59 o 123 del Codice;
 - d) il criterio di aggiudicazione e i criteri per la selezione delle offerte, ai sensi dell'art. 95 del Codice;
 - e) i criteri per la selezione degli operatori economici;
 - f) l'importo massimo stimato del servizio e la relativa copertura contabile;
 - g) le principali condizioni contrattuali;
 - h) la motivazione, nel caso di appalti di servizi e forniture non strumentali all'attività della Società, relativa alle eventuali deroghe al bando-tipo ANAC, ai sensi dell'art. 71 del Codice;
 - i) la motivazione circa la mancata suddivisione in lotti ai sensi dell'art. 51, comma 1, del Codice.
6. Qualora l'affidamento del bene o del servizio risulti **autorizzato** in atti di programmazione approvati, la determinazione a contrarre è adottata dal Responsabile apicale – Dirigente delegato della struttura proponente, su proposta del RP, ovvero, in assenza di dirigente delegato, dal Direttore Generale su proposta del Responsabile apicale e dal RP (se diverso), con apposizione del visto di coerenza del responsabile del Settore Procurement¹. Qualora l'affidamento del bene o del servizio, **non risulti autorizzato** in atti di programmazione approvati, la determina a contrarre è adottata dall'AU (Amministratore Unico), o dal Direttore Generale nei limiti della delega conferita, su proposta del responsabile apicale della struttura proponente, con apposizione del visto di coerenza del responsabile del Settore Procurement¹;
7. Nel caso di affidamento diretto di cui all'art. 36, comma 2, lett. a) del Codice, è possibile adottare una determina a contrarre unica, la quale, ai sensi dell'art. 32, comma 2, II periodo, del Codice, contiene, in modo semplificato, almeno: l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.
8. Gli atti di gara (Bando, Disciplinare, Lettera di Invito) sono sottoscritti dal responsabile apicale del settore Procurement, su proposta del responsabile UO gare competente.
9. Nel caso dell'affidamento diretto di cui all'art. 36, comma 2, lett. a) del Codice e all'art. 26, punto 1.1. del presente Regolamento, la Lettera di Invito (o richiesta di offerta) è sottoscritta dal Responsabile dell'affidamento (Responsabile Apicale/Dirigente autorizzato).

¹ Il "visto di coerenza" del Settore Procurement attesta la coerenza della proposta alla Programmazione predefinita (se approvata), il rispetto della tempistica indicata nella programmazione e la coerenza con il presente Regolamento, ovvero, dà conto dei ritardi rilevati e/o delle azioni necessarie per il recupero degli stessi.

	REGOLAMENTO	REGOLAMENTO
	Regolamento per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture sopra e sotto soglia comunitaria.	REGAAA009RO
		Pag. 14/43

Articolo 9. Commissione giudicatrice e seggio di gara


1. Per l'affidamento dei servizi e delle forniture da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità - prezzo, di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 95 del Codice, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, nominata secondo quanto stabilito dal Regolamento recante "Nomina, composizione e funzionamento delle commissioni giudicatrici e dei seggi di gara, nelle procedure per l'aggiudicazione dei contratti pubblici (art. 216, comma 12, Codice)", approvato con DAU n. 186 del 22 febbraio 2017.
2. Per la costituzione del seggio di gara e per il regime delle incompatibilità, si rinvia al Regolamento di cui al punto 1.
3. Il provvedimento di ammissione o di esclusione, ai sensi dell'art. 29 del Codice e dell'art. 120, c.2bis C.P.A. (Codice del Processo Amministrativo), è adottato dal RP e soggetto agli adempimenti pubblicitari informativi di cui al citato art. 29 del Codice.

Articolo 10. Determinazione di aggiudicazione

1. Il responsabile apicale del Settore Procurement, se non delegato, propone al Direttore Generale l'adozione della Determina di aggiudicazione dei servizi e delle forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro (se non delegata secondo i poteri conferiti), deliberata nel Verbale dell'ultima seduta pubblica, dalla commissione giudicatrice di cui all'articolo 10, e previamente verificata, sotto il profilo della regolarità formale e procedurale, dal RUO Gare competente, e dispone l'aggiudicazione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice.
2. I termini indicati nel presente articolo sono interrotti dalla richiesta di chiarimenti o documenti e iniziano nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono al RUO Gare competente
3. L'aggiudicazione diviene efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti, a cura del RUO Gare competente, anche tramite il sistema AvCPass. Tale verifica è attestata in una Scheda Istruttoria (o Relazione istruttoria).

Articolo 11. Conclusione del contratto

1. Il contratto d'appalto è sottoscritto dal Direttore Generale o dal Dirigente delegato, responsabile dello specifico intervento, con le seguenti modalità, ai sensi dell'articolo 32, comma 14, del Codice:

	REGOLAMENTO	REGOLAMENTO
	Regolamento per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture sopra e sotto soglia comunitaria.	REGAAA009RO
		Pag. 15/43


- a) nel caso di servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro, mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, consistente in un apposito scambio di lettere mediante posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli Stati membri;
 - b) nel caso di servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e fino alla soglia comunitaria di cui all'art. 32, comma 5 del Codice, in modalità elettronica, secondo le norme vigenti nella Società, mediante scrittura privata;
 - c) nel caso di servizi di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, in modalità elettronica, secondo le norme vigenti nella Società, mediante scrittura privata ovvero con atto pubblico notarile informatico.
2. Per gli affidamenti effettuati ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettere a) e b), del Codice, non trova applicazione il termine dilatorio per la stipulazione del contratto, previsto dall'articolo 32, comma 9, del Codice.
 3. Con la sottoscrizione del contratto, l'operatore economico accetta incondizionatamente il contenuto del modello di organizzazione, di gestione e controllo di cui al D. Lgs. n. 231/2001 adottato dalla Società, pubblicato sul sito istituzionale www.abbanoa.it, ivi compreso il Codice Etico, che ne costituisce parte integrante.

Articolo 12. Incompatibilità e conflitto di interesse

1. Ai sensi dell'art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i., il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale, devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale.
2. Il personale che versa nelle ipotesi di conflitto di interessi di cui al comma 2 dell'art. 42 del Codice, è tenuto a darne comunicazione alla stazione appaltante e ad astenersi dal partecipare alla procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni. Fatte salve le ipotesi di responsabilità amministrativa e penale, la mancata astensione nei casi di conflitto di interessi costituisce, comunque, fonte di responsabilità disciplinare a carico del dipendente. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 del richiamato art. 42, valgono anche per la fase di esecuzione dei contratti pubblici.

Articolo 13. Fase di esecuzione - Direttore dell'esecuzione

1. All'esecuzione dei contratti di servizi e forniture "speciali" si applicano le norme del Codice di cui agli articoli 100 (Requisiti per l'esecuzione dell'appalto), 105 (Subappalto), 106 (Modifica di contratti durante il periodo di efficacia), 108 (Risoluzione) e 112 (Appalti e concessioni riservati).
2. All'esecuzione dei contratti di servizi e forniture "ordinari" si applicano le norme del Codice

	REGOLAMENTO	REGOLAMENTO
	Regolamento per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture sopra e sotto soglia comunitaria.	REGAAA009RO
		Pag. 16/43

di cui agli articoli da 100 a 113-bis.


3. Il RP svolge, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto. Ai sensi dell'art. 31, comma 5 del Codice e del Par. 10 delle Linee Guida n. 3/2016, il direttore dell'esecuzione del contratto è soggetto diverso dal RP nei seguenti casi:
 - a. prestazioni di importo superiore a 500.000 euro;
 - b. interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;
 - c. prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze;
 - d. interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;
 - e. per ragioni concernenti l'organizzazione interna alla stazione appaltante, che impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento.
4. Ai sensi dell'art. 31, comma 12, del Codice, il soggetto responsabile dell'unità organizzativa competente in relazione all'intervento, individua preventivamente le modalità organizzative e gestionali attraverso le quali garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni, programmando accessi diretti del RP o del direttore dell'esecuzione sul luogo dell'esecuzione stessa, nonché verifiche, anche a sorpresa, sull'effettiva ottemperanza a tutte le misure mitigative e compensative, alle prescrizioni in materia ambientale, paesaggistica, storico-architettonica, archeologica e di tutela della salute umana impartite dagli enti e dagli organismi competenti.
5. Le funzioni del direttore dell'esecuzione sono definite dal Decreto del MITT del 7.3.2018 n. 49, recante "Linee guida concernenti le modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione dei contratti relativi a servizi o forniture".

PARTE TERZA - MODALITA' DI AFFIDAMENTO

Sezione I – Principi e disposizioni comuni - Fase propedeutica all'avvio della procedura di affidamento

Articolo 14. Determinazione del corrispettivo a base d'asta

1. A norma dell'art. 23, comma 16, nei contratti di servizi, la Società, al fine di determinare l'importo posto a base di gara, individua nei documenti posti a base di gara i costi della manodopera sulla base di quanto previsto nelle apposite tabelle approvate dal Ministero

	REGOLAMENTO	REGOLAMENTO
	Regolamento per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture sopra e sotto soglia comunitaria.	REGAAA009RO
		Pag. 17/43

del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.


2. Ai sensi dell'art. 1, comma 498, della Legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016), il RP, ai fini della determinazione dell'importo a base di gara, è tenuto ad utilizzare i parametri di prezzo-qualità delle convenzioni quadro, purchè in concreto comparabili con l'oggetto del contratto da affidare, di cui all'articolo 26, comma 3, della Legge n. 488/1999 s.m.i.
3. La procedura di calcolo per la determinazione del corrispettivo del servizio o della fornitura deve essere allegata al bando di gara o alla lettera d'invito.
4. È vietato l'artificioso frazionamento dei servizi allo scopo di farli rientrare nei limiti di importo che consentono il ricorso all'affidamento diretto o alle procedure negoziate di cui all'art. 36 del Codice.
5. Non sono considerati frazionamenti artificiali le suddivisioni di interventi già distintamente individuati dallo strumento programmatico dell'Ente per singole prestazioni.

Articolo 15. Criteri ambientali minimi

1. La Società, ai sensi dell'art. 34 del Codice e dell'art. 27 della L.R. n.18/2018, contribuisce al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione attraverso l'inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
2. Nel caso di aggiudicazione col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 95, comma 6, del Codice, la Società tiene conto anche dei c.d. "criteri premianti" ai fini dell'attribuzione dei punteggi all'offerta tecnica.

Articolo 16. Consultazioni preliminari di mercato

1. Prima dell'avvio di una procedura di appalto, la UO Gare competente, con il supporto del RP, su proposta motivata del responsabile apicale della struttura richiedente e del RP, può svolgere, ai sensi dell'art. 66 del Codice, consultazioni di mercato per la migliore definizione delle specifiche tecniche e/o per l'individuazione di migliori prezzi di mercato al fine di definire un congruo importo a base di gara.
2. La documentazione acquisita nella fase di consultazione preliminare può essere utilizzata nella pianificazione e nello svolgimento della procedura di appalto, a condizione che non abbia

	REGOLAMENTO	REGOLAMENTO
	Regolamento per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture sopra e sotto soglia comunitaria.	REGAAA009RO
		Pag. 18/43

l'effetto di falsare la concorrenza e non comporti una violazione dei principi di non discriminazione e di trasparenza.

3. Per gli appalti di maggiore complessità, laddove sia ritenuto opportuno procedere ad una consultazione preliminare di mercato per la più efficace definizione delle soluzioni tecniche disponibili sul mercato, la UO Gare competente, è tenuta di regola a pubblicare un **avviso** utilizzando lo schema dell'avviso di preinformazione, assegnando un termine per la

presentazione di manifestazioni di interesse non inferiore, di norma, a quello previsto per la presentazione di candidature nelle procedure ristrette o negoziate previa pubblicazione di bando. Tale avviso è pubblicato, per gli appalti di valore presunto pari o superiore alla soglia comunitaria, sulla GUUE e sul profilo di committente, mentre per gli appalti sotto-soglia almeno sul profilo di committente. Gli operatori economici che abbiano manifestato interesse a partecipare alla consultazione sono invitati a sessione riservate, al fine di non violare il divieto di cui all'art. 53, comma 2, lett. b) del Codice. Per ogni sessione di consultazione è presente una commissione composta da almeno tre dipendenti, viene redatto un verbale e viene acquisita la documentazione tecnica.

4. Laddove la procedura di cui al comma 3 non sia ritenuta compatibile con l'urgenza di provvedere, la UO Gare competente, con il supporto del RP, può acquisire la documentazione tecnico-economica interpellando un numero adeguato di operatori economici, nel rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza.

5. La procedura di consultazione di cui al comma 3 è di regola applicata anche per la verifica dell'infungibilità o esclusività dell'operatore economico nel caso di affidamento ex novo di appalti ad elevato tasso tecnologico e innovativo, ai fini dell'applicazione dell'art. 63, comma 2, lett. b) e dell'art. 125, comma 1, lett. c) del Codice, così come indicato nella Linee guida ANAC n.8/2017.


Articolo 17. Specifiche tecniche ed etichettature

1. Fatti salvi i casi di comprovata infungibilità e unicità dell'operatore economico, le specifiche tecniche dei servizi e delle forniture devono consentire pari accesso degli operatori economici alla procedura di aggiudicazione e non devono comportare direttamente o indirettamente ostacoli ingiustificati all'apertura degli appalti pubblici alla concorrenza.

2. Fatte salve le regole tecniche nazionali obbligatorie, le specifiche tecniche sono formulate secondo una delle modalità seguenti:

a) in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, comprese le caratteristiche ambientali, a condizione che i parametri siano sufficientemente precisi da consentire agli offerenti di determinare l'oggetto dell'appalto e alle amministrazioni aggiudicatrici di aggiudicare l'appalto;

b) mediante riferimento a specifiche tecniche e, in ordine di preferenza, alle norme che recepiscono norme europee, alle valutazioni tecniche europee, alle specifiche tecniche comuni,

	REGOLAMENTO	REGOLAMENTO
	Regolamento per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture sopra e sotto soglia comunitaria.	REGAAA009RO
		Pag. 19/43

alle norme internazionali, ad altri sistemi tecnici di riferimento adottati dagli organismi europei di normalizzazione o in mancanza, alle norme, omologazioni tecniche o specifiche tecniche, nazionali, in materia di progettazione, calcolo e realizzazione delle opere e uso delle forniture. Ciascun riferimento contiene l'espressione «o equivalente»;

c) in termini di prestazioni o di requisiti funzionali di cui alla lettera a), con riferimento alle specifiche citate nella lettera b) quale mezzo per presumere la conformità con tali prestazioni o requisiti funzionali;

d) mediante riferimento alle specifiche tecniche di cui alla lettera b) per talune caratteristiche e alle prestazioni o ai requisiti funzionali di cui alla lettera a) per le altre caratteristiche.


3. Salvo che siano giustificate dall'oggetto dell'appalto, le specifiche tecniche non possono menzionare una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare caratteristico dei prodotti o dei servizi forniti da un operatore economico specifico, né far riferimento a un marchio, a un brevetto o a un tipo, a un'origine o a una produzione specifica che avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune imprese o taluni prodotti. Tale menzione o riferimento sono tuttavia consentiti, in via eccezionale, nel caso in cui una descrizione sufficientemente precisa e intelligibile dell'oggetto dell'appalto non sia possibile applicando il comma 2. In tal caso la menzione o il riferimento sono accompagnati dall'espressione «o equivalente».

4. Quando si avvalgono della possibilità di fare riferimento alle specifiche tecniche di cui al comma 2, lettera b), le amministrazioni aggiudicatrici non possono dichiarare inammissibile o escludere un'offerta per il motivo che i lavori, le forniture o i servizi offerti non sono conformi alle specifiche tecniche alle quali hanno fatto riferimento, se nella propria offerta l'offerente dimostra, con qualsiasi mezzo appropriato, compresi i mezzi di prova di cui all'articolo 86, che le soluzioni proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche.

5. Quando la Società intende acquistare forniture o servizi con specifiche caratteristiche ambientali, sociali o di altro tipo, può imporre nelle specifiche tecniche, nei criteri di aggiudicazione o nelle condizioni relative all'esecuzione dell'appalto, un'etichettatura specifica come mezzo di prova che i lavori, le forniture o i servizi corrispondono alle caratteristiche richieste, nel rispetto dell'art. 69 del Codice.

Articolo 18. Suddivisione in lotti

1. Al fine di favorire l'accesso delle microimprese, piccole e medie imprese, la Società suddivide gli appalti in lotti funzionali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera qq) del Codice, ovvero in lotti prestazionali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera ggggg) del Codice in conformità alle prestazioni o specializzazioni nel settore dei servizi e forniture. Il RP motiva la mancata suddivisione dell'appalto in lotti nella determina a contrarre e nel bando di gara o nella lettera di invito e nella relazione unica di cui agli articoli 99 e 139 del Codice. Nel caso di

	REGOLAMENTO	REGOLAMENTO
	Regolamento per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture sopra e sotto soglia comunitaria.	REGAAA009RO
		Pag. 20/43

suddivisione in lotti, il relativo valore deve essere adeguato in modo da garantire l'effettiva possibilità di partecipazione da parte delle microimprese, piccole e medie imprese.

2. Costituisce adeguata motivazione la valutazione dei costi derivanti dal frazionamento in termini di inefficienza, diseconomicità e difficoltà tecnico-gestionale nel coordinare i diversi operatori economici nella fase di esecuzione, rispetto all'unicità del contraente e del rapporto contrattuale.

3. In caso di appalti di servizi e forniture suddivisi in lotti, ai fini della determinazione del valore complessivo dell'appalto e dell'individuazione della relativa procedura di affidamento, trova applicazione l'art. 35, commi 9 e 10 del Codice, ed è pertanto computato il valore complessivo stimato della totalità di tali lotti. I requisiti soggettivi e gli oneri di partecipazione alla gara (garanzia provvisoria, ecc.) sono invece riferiti al valore del singolo lotto al fine di garantire la massima concorrenza e l'accesso delle MPMI.

4. In caso di lotto unico, ai sensi dell'art. 30, comma 7 del Codice, i criteri di partecipazione alle gare devono essere tali da non escludere le MPMI.

Sezione II – Procedure ordinarie e di rilievo comunitario

Articolo 19. Procedure di affidamento e norme applicabili agli appalti strumentali o connessi all'attività della Società


1. Gli appalti di servizi e forniture sono considerati "**speciali**" qualora siano direttamente connessi o strumentali all'attività della Società. Essi sono affidati nel rispetto delle procedure di cui agli articoli da 114 a 141 del Codice, e sono sottoposti alla soglia comunitaria di **€ 443.000** per il biennio 2018-2019.

2. A norma dell'art. 123 del Codice, nell'aggiudicazione di appalti di servizi e forniture di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, la Società utilizza **procedure di affidamento aperte, ristrette o negoziate precedute da indizione di gara.**

3. E' possibile altresì ricorrere a **dialoghi competitivi** e **partenariati per l'innovazione**, solo qualora sussistano le condizioni e i presupposti di cui agli articoli 64 e 65 del Codice.

4. La gara può essere indetta con una delle seguenti modalità:

a) un **avviso periodico indicativo** a norma dell'articolo 127 del Codice se il contratto è aggiudicato mediante procedura ristretta o negoziata;

	REGOLAMENTO Regolamento per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture sopra e sotto soglia comunitaria.	REGOLAMENTO
		REGAAA009RO
		Pag. 21/43


b) un **avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione** a norma dell'articolo 128 del Codice, se il contratto è aggiudicato mediante procedura ristretta o negoziata o tramite un dialogo competitivo o un partenariato per l'innovazione;

c) mediante un **bando di gara** a norma dell'articolo 129 del Codice.

5. Nel caso di indizione di una gara mediante bando, non trova applicazione l'art. 71 del Codice e pertanto i bandi-tipo ANAC n. 1/2017 (servizi e forniture) e n.2/2018 (servizi di pulizia) non hanno carattere vincolante, ma i medesimi possono comunque essere utilizzati nelle parti applicabili anche agli appalti "speciali".

6. E' possibile ricorrere ad una **procedura negoziata senza previa indizione di gara**, solo nei casi e nelle circostanze espressamente previsti all'articolo 125 del Codice. Nell'applicazione dell'ipotesi di unicità dell'operatore economico di cui all'art. 125, comma 1, lett. c) del Codice, la Società si attiene alle indicazioni contenute nelle Linee guida ANAC n. 8/2017.


Quadro di sintesi: Le modalità di affidamento di servizi e forniture sopra soglia comunitaria (\geq € 443.000) connessi o strumentali all'attività della Società	
PROCEDURA	CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ
Aperta, Ristretta, Negoziata con previa indizione di gara <i>Artt. 60, 61, 124, Codice</i>	Procedure ordinarie. Qualsiasi operatore economico interessato può presentare un'offerta o una domanda di partecipazione in risposta a un avviso di indizione di gara. La procedura può essere indetta mediante: a) un avviso periodico indicativo a norma dell'articolo 127 del Codice se il contratto è aggiudicato mediante procedura ristretta o negoziata; b) un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione a norma dell'articolo 128 del Codice, se il contratto è aggiudicato mediante procedura ristretta o negoziata o tramite un dialogo competitivo o un partenariato per l'innovazione; c) mediante un bando di gara a norma dell'articolo 129 del Codice (i bando-tipo ANAC NON sono vincolanti);
Dialogo competitivo <i>Artt. 64, 123, Codice</i>	Procedura eccezionale. Ammesso, con specifica motivazione. Sviluppo di servizi o prodotti innovativi con adozione di soluzioni disponibili sul mercato previa negoziazione e impossibilità di stabilire le specifiche tecniche delle prestazioni.

	REGOLAMENTO	REGOLAMENTO
	Regolamento per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture sopra e sotto soglia comunitaria.	REGAAA009RO
		Pag. 22/43

Partenariati per l'innovazione <i>Artt. 65, 123, Codice</i>	Procedura eccezionale. Ammesso quando l'esigenza di sviluppare servizi o prodotti innovativi e di acquistare successivamente i servizi che ne risultano non può, in base a una motivata determinazione, essere soddisfatta ricorrendo a soluzioni già disponibili sul mercato, a condizione che i servizi che ne risultano, corrispondano ai livelli di prestazioni e ai costi massimi concordati tra le stazioni appaltanti e i partecipanti.
Negoziata senza previa indizione di gara <i>Art. 125, Codice</i>	Procedura eccezionale. Ammessa solo nei casi tassativamente stabiliti dal legislatore (art. 125, tenuto conto dell'art. 63). Specifica motivazione. Ipotesi tassative: gara deserta; R&S; unicità del prestatore; estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili; ripetizione servizi analoghi; forniture complementari; in conseguenza di un concorso di progettazione.

Articolo 20. Procedure di affidamento e norme applicabili agli appalti non strumentali o non connessi all'attività della Società

1. Gli appalti di servizi e forniture sono considerati "**ordinari**" quando non sono connessi o strumentali all'attività della Società. Un elenco esemplificativo e non esaustivo di appalti "ordinari" è contenuto nell'allegato "A" al presente Regolamento. Gli appalti ordinari sono affidati, fatto salvo quanto previsto dall'art. 21 del presente Regolamento, nel rispetto delle procedure di cui all'art. 59 del Codice e della disciplina di cui alla Parte II dello stesso Codice, e sono sottoposti alla soglia comunitaria dei settori ordinari di **€ 221.000** per il biennio 2018-2019.
2. A norma dell'art. 59 del Codice, nell'aggiudicazione di appalti di servizi e forniture "ordinari" di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, la Società utilizza di regola **procedure di affidamento aperte o ristrette**.
3. E' possibile utilizzare la **procedura competitiva con negoziazione** di cui all'art. 62 del Codice, solo in presenza dei presupposti e delle condizioni definite dall'art. 59, comma 2, del medesimo Codice.
4. E' possibile altresì ricorrere ai **dialoghi competitivi** e **partenariati per l'innovazione**, solo qualora sussistano le condizioni e i presupposti di cui agli articoli 64 e 65 del Codice.
5. La gara può essere indetta, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 21, con una delle seguenti modalità:
 - a) mediante un **bando di gara** redatto a norma dell'articolo 71 del Codice;


	REGOLAMENTO Regolamento per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture sopra e sotto soglia comunitaria.	REGOLAMENTO
		REGAAA009RO
		Pag. 23/43

b) mediante un **avviso di preinformazione**, nel caso in cui l'appalto sia aggiudicato mediante procedura ristretta o procedura competitiva con negoziazione; in tal caso gli operatori economici che hanno manifestato interesse in seguito alla pubblicazione dell'avviso stesso, sono successivamente invitati a confermarlo per iscritto, mediante un invito a confermare interesse, secondo quanto previsto dall'articolo 75;

6. Nel caso di indizione di una gara mediante bando, trova applicazione l'art. 71 del Codice e pertanto i **bandi-tipo** ANAC n. 1/2017 (servizi e forniture) e n.2/2018 (servizi di pulizia), e quelli ulteriori che saranno approvati, hanno carattere vincolante. Le eventuali deroghe o integrazioni ai bandi-tipo ANAC devono essere adeguatamente motivate nella determina a contrarre.

6. E' possibile ricorrere ad una **procedura negoziata senza previa indizione di gara**, solo nei casi e nelle circostanze espressamente previsti all'articolo 63 del Codice. Nell'applicazione dell'ipotesi di unicità dell'operatore economico di cui all'art. 63, comma 2, lett. b) del Codice, la Società si attiene alle indicazioni contenute nelle Linee guida ANAC n. 8/2017.


Quadro di sintesi: Le modalità di affidamento di servizi e forniture sopra soglia comunitaria (≥ € 221.000) NON connessi o NON strumentali all'attività della Società	
PROCEDURA	CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ
Aperta, Ristretta, <i>Artt. 60, 61, Codice</i>	Procedure ordinarie. Qualsiasi operatore economico interessato può presentare un'offerta o una domanda di partecipazione in risposta a un avviso di indizione di gara. La procedura può essere indetta: a) mediante un bando di gara redatto a norma dell'articolo 71 del Codice (i bando-tipo ANAC sono vincolanti); b) mediante un avviso di preinformazione , nel caso in cui l'appalto sia aggiudicato mediante procedura ristretta o procedura competitiva con negoziazione
Negoziata con previa indizione di gara <i>Art. 62, Codice</i> Dialogo competitivo <i>Art. 64, Codice</i>	Procedure eccezionali. Ammesse, con specifica motivazione. Sviluppo di servizi o prodotti innovativi con adozione di soluzioni disponibili sul mercato previa negoziazione e impossibilità di stabilire le specifiche tecniche delle prestazioni. Offerte inammissibili o irregolari

	REGOLAMENTO Regolamento per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture sopra e sotto soglia comunitaria.	REGOLAMENTO
		REGAAA009RO
		Pag. 24/43

Partenariati per l'innovazione <i>Art. 65, Codice</i>	Procedura eccezionale. Ammesso quando l'esigenza di sviluppare servizi o prodotti innovativi e di acquistare successivamente i servizi che ne risultano non può, in base a una motivata determinazione, essere soddisfatta ricorrendo a soluzioni già disponibili sul mercato, a condizione che i servizi che ne risultano, corrispondano ai livelli di prestazioni e ai costi massimi concordati tra le stazioni appaltanti e i partecipanti.
Negoziata senza previa indizione di gara <i>Art. 63, Codice</i>	Procedura eccezionale. Ammessa solo nei casi tassativamente stabiliti dal legislatore (art. 63). Specifica motivazione. Ipotesi tassative: gara deserta; R&S; unicità del prestatore; estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili; ripetizione servizi analoghi; forniture complementari; in conseguenza di un concorso di progettazione.


Articolo 21. Procedure di affidamento per i servizi dell'Allegato IX al Codice, di importo pari o superiore a 1 milione di euro.

1. Gli appalti di **servizi sociali e di altri servizi specifici di cui all'allegato IX** (tra i quali servizi sanitari, ristorazione, formazione, vigilanza, consulenza legale, servizi culturali, ecc.) sono sottoposti alla soglia comunitaria di cui all'art. 35, comma 2, lett. c) del Codice, pari a **1 milione di Euro** e al regime "alleggerito" di cui agli articoli 140, 142 e 143 del Codice.
2. Per l'aggiudicazione di un appalto per i servizi dell'Allegato IX al Codice, la Società, fatta salva l'applicazione della procedura negoziata senza bando di cui all'art. 63 del Codice, rende nota tale intenzione con una delle seguenti modalità:
 - a) mediante un **avviso di gara**;
 - b) mediante un **avviso periodico indicativo**, che viene pubblicato in maniera continuativa. L'avviso periodico indicativo si riferisce specificamente ai tipi di servizi dell'Allegato IX al Codice che saranno oggetto degli appalti da aggiudicare. Esso indica che gli appalti saranno aggiudicati senza successiva pubblicazione e invita gli operatori economici interessati a manifestare il proprio interesse per iscritto;
 - c) mediante un **avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione** che viene pubblicato in maniera continuativa.
3. Nel caso di pubblicazione di un bando di gara, per i **servizi di cui all'articolo 142, comma 5-bis** del Codice (servizi sanitari, servizi sociali e servizi connessi; servizi di prestazioni sociali; altri servizi pubblici, sociali e personali, inclusi servizi forniti da associazioni sindacali, da organizzazioni politiche, da associazioni giovanili e altri servizi di organizzazioni associative), il bando-tipo ANAC n.1/2017 non è vincolante. Il suo utilizzo è comunque opportuno per quanto

	REGOLAMENTO Regolamento per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture sopra e sotto soglia comunitaria.	REGOLAMENTO
		REGAAA009RO
		Pag. 25/43

compatibile. Le eventuali deroghe o integrazioni del bando di gara rispetto ai bandi-tipo ANAC non necessitano tuttavia di motivazione nella determina a contrarre. La procedura di aggiudicazione per i predetti servizi di cui all'articolo 142, comma 5-bis del Codice può essere semplificata mediante applicazione dei soli agli articoli 68, 69, 75, 79, 80, 83 e 95, adottando il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

Quadro di sintesi: Le modalità di affidamento di servizi dell'Allegato IX al Codice sopra soglia comunitaria (\geq € 1.000.000)	
PROCEDURA	CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ
Aperta, Ristretta, <i>Artt. 60, 61, Codice</i>	<p>Procedure ordinarie. Qualsiasi operatore economico interessato può presentare un'offerta o una domanda di partecipazione in risposta a un avviso di indizione di gara.</p> <p>La procedura può essere indetta:</p> <p>a) mediante un avviso di gara (per i servizi di cui all'art. 142, comma 5-bis del Codice, li bando-tipo ANAC n.1/2017 non è vincolante);</p> <p>b) mediante un avviso periodico indicativo, che viene pubblicato in maniera continuativa. L'avviso periodico indicativo si riferisce specificamente ai tipi di servizi dell'Allegato IX al Codice che saranno oggetto degli appalti da aggiudicare. Esso indica che gli appalti saranno aggiudicati senza successiva pubblicazione e invita gli operatori economici interessati a manifestare il proprio interesse per iscritto;</p> <p>c) mediante un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione che viene pubblicato in maniera continuativa.</p>
Negoziata con previa indizione di gara <i>Art. 62, Codice</i> Dialogo competitivo <i>Art. 64, Codice</i>	<p>Procedure eccezionali. Ammesse, con specifica motivazione. Sviluppo di servizi o prodotti innovativi con adozione di soluzioni disponibili sul mercato previa negoziazione e impossibilità di stabilire le specifiche tecniche delle prestazioni. Offerte inammissibili o irregolari.</p>
Partenariati per l'innovazione <i>Art. 65, Codice</i>	<p>Procedura eccezionale. Ammesso quando l'esigenza di sviluppare servizi o prodotti innovativi e di acquistare successivamente i servizi che ne risultano non può, in base a una motivata determinazione, essere soddisfatta ricorrendo a soluzioni già disponibili sul mercato, a condizione che i servizi che ne risultano, corrispondano ai livelli di prestazioni e ai costi massimi concordati tra le stazioni appaltanti e i partecipanti.</p>

	REGOLAMENTO Regolamento per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture sopra e sotto soglia comunitaria.	REGOLAMENTO
		REGAAA009RO
		Pag. 26/43


Negoziata senza previa indizione di gara <i>Artt. 63, 125 Codice</i>	Procedura eccezionale. Ammessa solo nei casi tassativamente stabiliti dal legislatore (art. 63). Specifica motivazione. Ipotesi tassative: gara deserta; R&S; unicità del prestatore; estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili; ripetizione servizi analoghi; in conseguenza di un concorso di progettazione.
--	---

Articolo 22. Accordi quadro

1. La Società promuove l'applicazione della figura dell'accordo quadro di cui all'art. 54 del Codice, quale strumento idoneo a conciliare l'efficienza, l'economicità e la flessibilità nella gestione dell'attività contrattuale con l'esigenza di prevenire il frazionamento artificioso del fabbisogno ricorrente. La figura dell'accordo quadro è valutata in particolare per servizi e forniture ripetitive, qualora sia incerto il momento, la quantità e la modalità di esecuzione della prestazione o di approvvigionamento.
2. E' possibile ricorrere all'accordo quadro anche per servizi di natura intellettuale.
3. La durata di un accordo quadro non supera i quattro anni per gli appalti "ordinari" e gli otto anni per gli appalti "speciali", salvo in casi eccezionali, debitamente motivati in relazione, in particolare, all'oggetto dell'accordo quadro.
4. La procedura di aggiudicazione di un accordo quadro è quella definita dall'art. 54 del Codice e dagli articoli 19 e 20 del presente Regolamento, a seconda della natura degli appalti (ordinari o speciali) da affidare per la durata dell'accordo quadro.
5. Al fine di individuare la procedura da seguire, il valore dell'accordo quadro da assumere come riferimento è definito dall'art. 35, comma 16 del Codice, quale valore massimo stimato al netto dell'IVA del complesso dei contratti previsti durante l'intera durata degli accordi quadro.

Articolo 23. Sistemi di qualificazione

1. La Società può istituire Sistemi di qualificazione degli operatori economici, ai sensi dell'art. 134 del Codice, con particolare riguardo a prodotti e prestazioni che devono presentare requisiti e caratteristiche peculiari, in relazione alle specifiche esigenze della Società stessa.
2. Il Sistema di qualificazione prevede l'istituzione e aggiornamento di un elenco degli operatori economici, che può essere diviso in categorie in base al tipo di appalti per i quali la qualificazione è valida. Il Sistema di qualificazione ha carattere aperto e gli operatori economici possono chiedere in qualsiasi momento di essere qualificati.

	REGOLAMENTO	REGOLAMENTO
	Regolamento per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture sopra e sotto soglia comunitaria.	REGAAA009RO
		Pag. 27/43

3. La Società può utilizzare il sistema di qualificazione istituito da un altro ente aggiudicatore o da altro organismo terzo, dandone idonea comunicazione agli operatori economici interessati.

4. La Società può istituire sistemi di qualificazione anche per forniture e servizi "ordinari", quali elenchi aperti di operatori economici da utilizzare nelle procedure sotto-soglia di cui alla Sezione III del Regolamento.

5. Gli enti aggiudicatori istituiscono e aggiornano un elenco degli operatori economici, che può essere diviso in categorie in base al tipo di appalti per i quali la qualificazione è valida.


6. La Società stabilisce i documenti, i certificati e le dichiarazioni sostitutive che devono corredare la domanda di iscrizione, e non può chiedere certificati o documenti che riproducono documenti validi già nella disponibilità della Società stessa. I documenti, i certificati e le dichiarazioni sostitutive, se redatti in una lingua diversa dall'italiano, sono accompagnati da una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari italiane del Paese in cui sono stati redatti, oppure da un traduttore ufficiale.

7. Per i servizi e le forniture "speciali" è possibile indire una procedura di gara sulla base di un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione. Quando viene indetta una gara con un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione, i contratti specifici per le forniture o i servizi contemplati dal sistema di qualificazione sono aggiudicati con procedure ristrette o procedure negoziate, nelle quali tutti gli offerenti ed i partecipanti sono scelti tra i candidati già qualificati con tale sistema.

8. Nelle more dell'istituzione di propri sistemi di qualificazione ai sensi dell'art. 134 del Codice, la Società utilizza in via preferenziale gli elenchi regionali di operatori economici presenti nella piattaforma SardegnaCAT.

Articolo 24. Avviso periodico indicativo

1. La Società può indire procedure di aggiudicazione per l'affidamento di servizi e forniture sulla base dell'avviso periodico indicativo a norma dell'articolo 127 del codice, se il contratto deve essere aggiudicato mediante procedura ristretta o negoziata;
2. Nel caso di ricorso all'avviso periodico, gli operatori economici che hanno manifestato interesse in seguito alla pubblicazione dello stesso, sono successivamente invitati a confermare il proprio interesse per iscritto, conformemente all'articolo 131 del Codice.
3. La Società può rendere nota l'intenzione di programmare appalti di servizi e forniture pubblicando, sul proprio profilo committente, un avviso periodico indicativo di cui all'art.

	REGOLAMENTO	REGOLAMENTO
	Regolamento per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture sopra e sotto soglia comunitaria.	REGAAA009RO
		Pag. 28/43


127 del codice, possibilmente entro il 31 dicembre di ogni anno. Per gli appalti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria di cui all'articolo 35 del codice, gli avvisi sono pubblicati anche dall'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea. A tal fine la Società invia all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea una comunicazione che annuncia la pubblicazione dell'avviso periodico indicativo sul loro profilo di committente, come indicato nell'allegato V, punto 2, lettera b), e punto 3 del Codice. Tali avvisi contengono le informazioni di cui all'allegato XIV, parte II, sezione C del Codice. Gli avvisi possono essere pubblicati sul profilo di committente della Società, quale pubblicazione supplementare a livello nazionale. Il periodo coperto dall'avviso può durare al massimo **dodici mesi** dalla data di trasmissione dell'avviso per la pubblicazione.

4. L'avviso periodico indicativo di cui all'art. 127 del codice, svolge una triplice funzione:
- a) **Preinformazione** generica del mercato, in merito al programma degli appalti che la Società intende aggiudicare nell'anno successivo alla sua pubblicazione (con pubblicazione entro il 31 dicembre di ogni anno);
 - b) Possibilità di beneficiare, in caso di procedura aperta, della **riduzione del termine** di presentazione delle offerte da 35 giorni a 15 giorni (per effetto del combinato disposto dell'art. 60 e dell'art. 122 del codice).
 - c) **Funzione sostitutiva del bando di gara**, in quanto all'avviso indicativo farà seguito una lettera di invito - trasmessa a coloro che hanno manifestato interesse in seguito alla pubblicazione dell'avviso - a manifestare nuovamente il proprio interesse.

Sezione III – Procedure sotto-soglia

Articolo 25. Procedure di affidamento sotto-soglia comunitaria


1. I servizi e le forniture di importo **inferiore alla soglia comunitaria** possono essere affidati dalla Società con la procedura negoziata prevista dall'art. 36, comma 2, lett. b) del Codice, secondo le modalità previste dall'articolo 27.
2. I servizi e le forniture di importo **inferiore a 40.000,00 €** possono essere affidati direttamente dalla Società, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del Codice, con le modalità previste dal successivo art. 26.
3. Le procedure di cui alla presente Sezione del Regolamento si applicano a tutti i servizi e forniture, sia di carattere ordinario che speciale, compresi i servizi dell'Allegato IX, con le soglie differenziate, come da seguente prospetto:

	REGOLAMENTO	REGOLAMENTO
	Regolamento per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture sopra e sotto soglia comunitaria.	REGAAA009RO
		Pag. 29/43

	Servizi e forniture strumentali e connesse all'attività della Società	Servizi e forniture NON strumentali e NON connesse all'attività della Società	Servizi di cui all'allegato IX al Codice
Procedure negoziate SOTTO SOGLIA comunitaria	Valore del contratto: da 40.000 a 442.999 euro: art. 36, comma 2, lett. b) del Codice; art. 27 Regolamento	Valore del contratto: da 40.000 a < 220.999 euro art. 36, comma 2, lett. b) del Codice; art. 27 Regolamento	Valore del contratto: da 40.000 a < 999.999 euro art. 36, comma 2, lett. b) del Codice; art. 27 Regolamento
Affidamento diretto	Valore del contratto fino a 39.999 euro art. 36, comma 2, lett. a) del Codice; art. 26 Regolamento	Valore del contratto fino a 39.999 euro art. 36, comma 2, lett. a) del Codice; art. 26 Regolamento	Valore del contratto fino a 39.999 euro art. 36, comma 2, lett. a) del Codice; art. 26 Regolamento


Articolo 26. Affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro

1. Per l'affidamento dei servizi e forniture di importo inferiore alla soglia di 40.000 €, di cui agli articoli 31, comma 8 e 36, comma 2, lett. a) del Codice, la Società procede con una delle seguenti modalità, individuate avuto riguardo alle peculiarità del caso concreto:
 - 1.1. mediante **affidamento diretto ad un operatore economico** individuato mediante scelta discrezionale motivata, sotto il profilo qualitativo ed economico, tra operatori aventi i requisiti generali e speciali, ove richiesti, selezionati dal sistema informatico regionale, da elenchi aperti o sistemi di qualificazione istituiti dalla Società, ovvero, dal MePA, o, selezionati dal mercato, nel rispetto del principio di rotazione negli inviti e negli affidamenti, previa negoziazione diretta, sulla base della specificità del servizio, tenuto conto degli obiettivi di maggiore celerità e di economicità che la Società si prefigge con il ricorso all'Affidamento diretto, di cui si deve dar conto nella valutazione di congruità dell'offerta ottenuta a seguito di negoziazione.
 - 1.2. mediante **affidamento diretto previa acquisizione di preventivi forniti da due o più operatori economici**, aventi i requisiti generali e speciali, ove richiesti, selezionati dal sistema informatico regionale, da elenchi aperti o sistemi di qualificazione istituiti dalla Società ovvero dal MePA, o, in mancanza, selezionati dal mercato, nel rispetto del principio di rotazione negli inviti e negli affidamenti; tale modalità costituisce l'opzione preferenziale per garantire maggiore trasparenza, concorrenza ed economicità; la valutazione comparativa mediante R.d.I. sul sistema informatico regionale ovvero analoga modalità sul MePA, non comporta l'esperimento di una gara in senso tecnico; occorre tuttavia motivare adeguatamente le ragioni

	REGOLAMENTO	REGOLAMENTO
	Regolamento per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture sopra e sotto soglia comunitaria.	REGAAA009RO
		Pag. 30/43


circa la scelta della migliore proposta/preventivo, con possibilità di una negoziazione con l'operatore economico che ha formulato la migliore proposta o preventivo.

- 1.3. mediante **procedura negoziata con consultazione** di più operatori economici aventi i requisiti secondo lo schema della **gara informale**, ovvero R.d.O., nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, previa consultazione, ove esistenti, di almeno due operatori economici da invitare a presentare offerta, individuati, mediante sorteggio o scelta discrezionale dal sistema informatico regionale, da elenchi aperti o sistemi di qualificazione istituiti dalla Società, ovvero dal MePA. Tale modalità è ritenuta preferibile in presenza di finanziamenti comunitari.
- 1.4. mediante **procedura di tipo aperto** (procedura ordinaria, ovvero RDO di tipo aperto sul MePA o sul sistema informatico regionale, ovvero procedura negoziata con invito a tutti gli operatori iscritti negli elenchi o sistemi di qualificazione istituiti dalla Società), se ritenuta opportuna e conveniente, e previa adeguata motivazione, al fine di garantire la massima concorrenza; in tal caso non trova applicazione, ai sensi del par. 3.6. delle Linee guida ANAC e del successivo punto 2, il principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti.
2. Il **principio di rotazione** degli affidamenti diretti e degli inviti trova applicazione, conformemente alle Linee guida ANAC n. 4, parr. 3.6. e 3.7., con le seguenti modalità:
 - a) si applica il principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti, con riferimento all'affidamento immediatamente precedente a quello di cui si tratti, nei casi in cui i due affidamenti, quello precedente e quello attuale, abbiano ad oggetto una **commessa rientrante nello stesso settore merceologico, ovvero nello stesso settore di servizi**;
 - b) il principio di rotazione comporta, di norma, il divieto di invito a procedure dirette all'assegnazione di un appalto, nei confronti del contraente uscente e dell'operatore economico invitato e non affidatario nel precedente affidamento, fatte salve le deroghe di cui al precedente 1.4; in forza della precisazione di cui alla lett. a), il divieto di invito si applica solo all'operatore economico affidatario, con procedure negoziate di tipo non aperto, del contratto **precedente** a quello oggetto di affidamento, ovvero invitato ma non affidatario rispetto alla procedura negoziata di tipo non aperto precedente a quella che deve essere indetta; la suddetta regola non si applica tuttavia nel caso di **operatori iscritti in un elenco aperto**, aventi tutti la capacità di eseguire il contratto oggetto di affidamento, dovendosi in tal caso rispettare il principio di parità di trattamento e imparzialità, che impone di invitare in sequenza tutti gli operatori iscritti, salvo che si ritenga opportuno invitarli tutti contemporaneamente, come previsto alla

	REGOLAMENTO	REGOLAMENTO
	Regolamento per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture sopra e sotto soglia comunitaria.	REGAAA009RO
		Pag. 31/43

successiva lett. c);

- c) la rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione; tra tali procedure sono ricomprese le R.D.O. di tipo aperto sul sistema informatico regionale ovvero sul MePA;
- d) la rotazione tiene conto della suddivisione degli affidamenti in **fasce di importo** come stabilita all'art. 29 del Regolamento;
- e) l'applicazione del principio di rotazione non può essere aggirata, con riferimento agli affidamenti operati negli ultimi tre anni solari, mediante ricorso a: arbitrari frazionamenti delle commesse o delle fasce; ingiustificate aggregazioni o strumentali determinazioni del calcolo del valore stimato dell'appalto; alternanza sequenziale di affidamenti diretti o di inviti agli stessi operatori economici; affidamenti o inviti disposti, senza adeguata giustificazione, ad operatori economici riconducibili a quelli per i quali opera il divieto di invito o affidamento, ad esempio per la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 80, comma 5, lettera m) del Codice (sussistenza di una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 c.c., o di una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale);
- 2.1. Il rispetto del principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti fa sì che l'affidamento o il reinvido al **contraente uscente** abbiano carattere eccezionale e richiedano un onere motivazionale più stringente. La Società motiva tale scelta in considerazione della sussistenza delle seguenti condizioni (almeno 1 tra a)+c) e b) +c) ferma restando l'ipotesi della lettera d):
- a) della particolare struttura del mercato (ad esempio, per la presenza di un unico operatore economico idoneo o, nel caso di inviti, per il numero ridotto di operatori economici presenti sul mercato non sufficiente a raggiungere il numero minimo di soggetti da invitare; ovvero dell'esigenza oggettiva di garantire la prossimità territoriale della sede operativa dell'operatore economico in relazione alla natura delle prestazioni da acquisire);
- b) della riscontrata effettiva assenza di alternative (ad esempio: per unicità dell'operatore economico ai sensi dell'art. 125, comma 1, lett. c) ovvero dell'art.63, comma 2, lett. b) del Codice; per forniture complementari di cui all'art. 125, comma 1, lett. e) ovvero dell'art. 63, comma 3, lett. b) del Codice; per servizi e forniture supplementari di cui all'art. 106, comma 1, lett. b) del

	REGOLAMENTO	REGOLAMENTO
	Regolamento per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture sopra e sotto soglia comunitaria.	REGAAA009RO
		Pag. 32/43

Codice; per l'esigenza di garantire la continuità del servizio nelle more dell'espletamento delle procedure di aggiudicazione, nella misura strettamente necessaria ove non sia stata prevista ex ante un'opzione di proroga tecnica);

- c) altresì del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento;
- d) nel caso di affidamento o reinvito al candidato invitato alla precedente procedura selettiva, e non affidatario, dell'aspettativa, desunta da precedenti rapporti contrattuali o da altre ragionevoli circostanze, circa l'affidabilità dell'operatore economico e l'idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso.


2.2. Negli **affidamenti di importo inferiore a 3.000 euro**², è consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione, con scelta, sinteticamente motivata, contenuta nella determinazione a contrarre ovvero nella lettera di invito.

La **determinazione di affidamento diretto**, adottata dal Dirigente Delegato o, in assenza di delega, dal Direttore Generale, con apposizione del visto di coerenza del responsabile del Settore Procurement³, può assorbire la determina a contrarre ai sensi dell'art. 32, comma 2, II periodo del Codice e la assorbe nell'ipotesi di preliminarmente individuazione dell'affidatario, e deve dare conto:

- a) dell'interesse pubblico che si intende soddisfare;
- b) delle caratteristiche dei beni, dei servizi che si intendono acquistare;
- c) dell'importo dell'affidamento e della relativa copertura contabile;
- d) di una sintetica indicazione delle ragioni alla base della scelta della procedura di affidamento diretto, con riguardo alle esigenze di massima semplificazione, efficienza e tempestività dell'affidamento;
- e) dei criteri per la selezione degli operatori economici;
- f) dei criteri utilizzati per la valutazione comparativa delle offerte o dei preventivi, nel caso di consultazione di più operatori economici (miglior prezzo o miglior rapporto qualità/prezzo) e le ragioni alla base della scelta della migliore offerta o preventivo;
- g) della rispondenza, sul piano tecnico-qualitativo-prestazionale, del prodotto o servizio offerto dall'affidatario all'interesse pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare;


² L'innalzamento della soglia da 1.000 euro, come esemplificativamente indicato nelle Linee guida ANAC n.4, all'importo di 3.000 euro, si motiva in relazione alle esigenze di maggiore semplificazione, tempestività ed efficienza che l'ordinamento comunitario e interno riservano agli enti aggiudicatori che operano nei settori speciali.

³ Si veda la nota 1.

	REGOLAMENTO	REGOLAMENTO
	Regolamento per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture sopra e sotto soglia comunitaria.	REGAAA009RO
		Pag. 33/43

- h) delle eventuali caratteristiche migliorative offerte dall'affidatario, secondo quanto emerso in esito alla negoziazione diretta con l'operatore selezionato;
 - i) della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione, facendo ricorso, in assenza della comparazione a preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici, alla comparazione dei listini di mercato, e/o ad offerte precedenti per commesse identiche o analoghe, e/o all'analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni;
 - j) dell'assenza, secondo una valutazione globale e sintetica, di elementi sintomatici di una sostanziale anomalia dell'offerta;
 - k) delle principali condizioni contrattuali (anche con eventuale rinvio al capitolato prestazionale ovvero allo schema di contratto predisposti), quali: termine di consegna del bene o durata del servizio, penali, modalità di esecuzione della prestazione, modalità di pagamento;
 - l) del possesso da parte dell'operatore economico affidatario, dei requisiti soggettivi, in conformità al regime delle verifiche di cui al successivo punto 4;
 - m) del rispetto del principio di rotazione, secondo quanto previsto al precedente comma 2;
3. Per **affidamenti di importo inferiore a 3.000 euro**⁴, la motivazione della scelta dell'affidatario diretto, può essere espressa in forma sintetica, anche richiamando il presente Regolamento nella determina e nella lettera d'invito, redatte in modo semplificato.
4. Nel caso di affidamento di importo inferiore a 40.000 euro, si applicano le seguenti **misure di semplificazione** previste dal Codice:
- a) è sempre consentita l'applicazione del criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95, comma 3, lett. a) e comma 4, lett. c) del Codice;
 - b) non è obbligatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice, l'indicazione nell'offerta dei costi della manodopera propri dell'operatore economico e degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - c) è consentito non richiedere la garanzia provvisoria di cui all'art. 93 del Codice;
 - d) è consentito non richiedere la garanzia definitiva di cui all'art. 103 del Codice, valutando anche il tipo di rapporto contrattuale (ad esecuzione istantanea – ove tale garanzia non appare di particolare utilità –

⁴ Si veda la nota (2)

	REGOLAMENTO	REGOLAMENTO
	Regolamento per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture sopra e sotto soglia comunitaria.	REGAAA009RO
		Pag. 34/43

ovvero di durata);

e) non si applica il termine dilatorio (stand-still) per la stipula del contratto, di cui all'art. 32, comma 10, lett. b) del Codice;

5. La UO Gare procede alle verifiche in conformità ai successivi punti 7, 8 e 9, e, concluse le stesse, predispone la lettera contratto, che sarà sottoscritta, in modalità elettronica, dal Direttore Generale ovvero dal Dirigente Delegato e dall'operatore economico affidatario. Il contratto sottoscritto sarà trasmesso al RP e acquisito all'archivio digitale del sistema aziendale di gestione contratti. Le verifiche sui requisiti avvengono da parte della UO Gare con le seguenti modalità ⁵:


a) per **servizi e forniture di importo fino a 10.000,00 euro**, la Società ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base di un'apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del DPR n. 445/2000, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e speciale, ove previsti. In tal caso la stazione appaltante procede comunque, prima della stipula del contratto:

- > alla consultazione del casellario ANAC,
- > alla verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC),
- > alla verifica della sussistenza dei requisiti speciali ove previsti,
- > alla verifica delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (ad esempio ex articolo 1, comma 52, legge n. 190/2012).

b) per **servizi e forniture di importo superiore a 10.000,00 euro e non superiore a 40.000,00 euro**, la Società ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base di un'apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del DPR n. 445/2000, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e speciale, ove previsti. In tal caso la stazione appaltante procede comunque, prima della stipula del contratto:

- > alla consultazione del casellario ANAC,
- > alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 80, commi 1 (assenza di condanne passate in giudicato per i reati indicati nella citata disposizione), 4 (regolarità fiscale e contributiva) e 5, lettera b) del Codice (assenza di procedure fallimentari o concorsuali)
- > alla verifica dei requisiti speciali ove previsti,

⁵ Le verifiche avvengono con le modalità indicate dalle Linee guida ANAC n.4, par. 4.2.2. e ss., fatte salve le diverse soglie di importo, e ciò in ragione delle esigenze di maggiore speditezza, tempestività ed efficienza della Società, tenuto conto della natura essenziale dei servizi che la medesima deve garantire e delle tempistiche normalmente necessarie per perfezionare i controlli nelle more dell'attivazione della Banca dati nazionale degli operatori economici. Il raddoppio della soglia è coerente all'analogo raddoppio della soglia comunitaria per gli appalti di servizi e forniture degli enti aggiudicatori rispetto ai settori ordinari.

	REGOLAMENTO	REGOLAMENTO
	Regolamento per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture sopra e sotto soglia comunitaria.	REGAAA009RO
		Pag. 35/43

> alla verifica delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (ad esempio ex articolo 1, comma 52, legge n. 190/2012).

c) per **servizi e forniture di importo superiori a 40.000,00 euro**, la Società, prima di stipulare il contratto, procede:

> alle verifiche del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice;

> alle verifiche dei requisiti speciali, se previsti;

> alla verifica delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o l'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (es. articolo 1, comma 52, legge n.190/2012).

6. Sulle autodichiarazioni rese dagli operatori economici ai fini dell'affidamento diretto la Società effettua **idonei controlli** ai sensi dell'articolo 71, comma 1, del DPR n. 445/2000


su una quota del 10% delle autodichiarazioni acquisite in ogni anno solare. Le verifiche a campione vengono effettuate preferibilmente prima della stipula del contratto, salvo il caso di urgenza di provvedere. Il contratto o la lettera-contratto deve in ogni caso contenere espresse, specifiche clausole, che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti:

a) la risoluzione dello stesso contratto;

b) il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta;

c) l'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto.

7. Qualora vi sia l'esigenza impellente di assicurare la tempestiva esecuzione del contratto, incompatibile con i tempi delle verifiche, gli affidatari dichiarano, mediante autocertificazione, resa ai sensi del DPR n. 445/2000, il possesso dei requisiti di partecipazione. Si procede all'esecuzione in via di urgenza della prestazione e al contestuale avvio delle verifiche dei requisiti autodichiarati. Nella lettera-contratto si prevede che in ogni caso non è possibile procedere al pagamento, anche parziale, in assenza delle relative verifiche positive. Qualora, a seguito dei controlli, venga accertato l'affidamento ad un operatore privo dei predetti requisiti, le amministrazioni aggiudicatrici recedono dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese eventualmente già sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, procedono alle segnalazioni alle


	REGOLAMENTO	REGOLAMENTO
	Regolamento per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture sopra e sotto soglia comunitaria.	REGAAA009RO
		Pag. 36/43

competenti autorità, e applicano una penale pari al 10% del valore dell'importo del contratto.


8. Qualora l'affidatario sia già stato sottoposto a verifica parziale o integrale dei requisiti, la documentazione acquisita ha validità di sei mesi, fatto salvo il DURC la cui validità è di 120 giorni dalla data di rilascio. In tali casi si procede ai controlli dei soli requisiti non precedentemente verificati e si richiede all'affidatario una dichiarazione, ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000, con la quale attesta la permanenza dei medesimi requisiti già precedentemente verificati.
9. In fase di esecuzione, ai fini del pagamento del corrispettivo, vengono effettuate le verifiche di regolarità contributiva e fiscale nel rispetto delle vigenti disposizioni.

Articolo 27. Affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alle soglie comunitarie


1. I servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 € e inferiore alle soglie comunitarie, sono affidati mediante le seguenti modalità, scelte dal RP avuto riguardo alle peculiarità del caso concreto:
 - 1.1. mediante **procedura negoziata con limitazione del numero di soggetti da invitare**, previa consultazione di un numero di operatori economici, come definito al successivo art. 29, nel rispetto del principio di rotazione degli inviti, come disciplinato all'art. 26 punto 2 del Regolamento. Tale modalità è ritenuta preferibile in presenza di mercati dove il principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti non comporta criticità nell'aggiudicazione del contratto, in termini di efficienza ed economicità, ovvero qualora il numero elevato di operatori comporterebbe il rischio di congestione o sovraffollamento della procedura negoziata.
 - 1.2. mediante **procedure di tipo aperto, senza limitazioni della concorrenza**, che comprendono: procedura ordinaria su bando, RDO di tipo aperto sul MePA o sul sistema informatico regionale, procedura negoziata con invito a tutti gli operatori iscritti negli elenchi o sistemi di qualificazione istituiti dalla Società; in tal caso non trova applicazione, ai sensi del par. 3.6. delle Linee guida ANAC e del successivo punto 2, il principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti. Tale modalità è ritenuta preferibile in presenza di mercati con numero ridotto di operatori e ove il principio di rotazione può comportare criticità in termini di efficienza ed economicità.
2. Gli operatori economici da invitare alle procedure negoziate sono individuati, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, sulla base di:

	REGOLAMENTO	REGOLAMENTO
	Regolamento per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture sopra e sotto soglia comunitaria.	REGAAA009RO
		Pag. 37/43

- a) indagini di mercato di cui ai punti 4 e ss. del presente articolo;
 - b) elenchi di operatori economici di cui all'art. 28 del Regolamento;
 - c) sistemi di qualificazione di cui all'art. 23 del Regolamento;
 - d) mercato elettronico regionale (equiparato agli elenchi aperti);
 - e) mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (equiparato agli elenchi aperti).
3. La procedura prende avvio con la **determina a contrarre**, e contiene gli elementi stabiliti all'art. 9 del presente Regolamento.
4. L'**indagine di mercato** è preordinata a conoscere gli operatori interessati a partecipare alle procedure di selezione per lo specifico affidamento. Tale fase non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura. Essa può avvenire con le seguenti modalità:
- a) mediante la pubblicazione di un **avviso periodico indicativo** di cui all'art. 127 del Codice e dell'art. 24 del Regolamento;
 - b) mediante un **avviso cumulativo di preinformazione**, che viene pubblicato in maniera continua sul profilo di committente della Società, e si riferisce specificamente ai tipi di servizi e forniture che saranno oggetto degli appalti da aggiudicare nel corso dell'anno mediante procedure negoziate di cui all'art. 36, comma 2, lett. b) del Codice. Esso indica che gli appalti saranno aggiudicati senza successiva pubblicazione e invita gli operatori economici interessati a manifestare il proprio interesse per iscritto. Tale modalità può essere adottata per i servizi e le forniture ricorrenti e programmabili in quanto idonea a coniugare la trasparenza preventiva e la concorrenza con l'efficienza e l'accelerazione e tempestività della procedura, atteso che non è richiesta la nuova pubblicazione di singoli avvisi con assegnazione del termine minimo di quindici giorni per le manifestazioni di interesse;
 - c) mediante un **avviso di indagine di mercato** per la singola procedura di aggiudicazione, pubblicato sul profilo di committente della Società per un periodo di quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni. Tale modalità è di regola applicata nei casi di servizi e forniture non rientranti negli avvisi di cui alle lett. a) e b);
 - d) mediante la **consultazione di cataloghi elettronici o mercati elettronici**, anche di altre stazioni appaltanti, qualora si tratti di prodotti o servizi fungibili e standardizzati e/o in presenza di urgenza di provvedere non compatibile con la modalità di cui alla precedente lettera b).
5. L'**avviso di avvio dell'indagine di mercato** indica almeno:
- a) il valore dell'affidamento;
 - b) gli elementi essenziali del contratto;
 - c) i requisiti di idoneità professionale;

	REGOLAMENTO	REGOLAMENTO
	Regolamento per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture sopra e sotto soglia comunitaria.	REGAAA009RO
		Pag. 38/43

- d) i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione;
- e) il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura;
- f) i criteri di selezione degli operatori economici;
- g) l'eventuale previsione del sorteggio quale criterio per selezionare gli operatori in presenza di un numero di candidature maggiore rispetto al numero massimo degli operatori che saranno invitati di cui alla lett. e);
- h) le modalità per comunicare con la stazione appaltante;
- i) il nominativo del RP.
6. Qualora all'esito dell'indagine di mercato, il numero di manifestazioni di interesse sia **inferiore al numero minimo** richiesto ai sensi dell'art. 29 del Regolamento, il RP provvede all'integrazione necessaria, selezionando gli operatori economici presenti sul mercato, ove esistenti, e ritenuti in possesso dei requisiti di capacità e affidabilità, senza l'obbligo di ripubblicare l'avviso di indagine di mercato. Qualora tale integrazione non sia possibile per l'oggettiva mancanza di operatori presenti sul mercato, accertata a seguito di consultazione di strumenti informatici o di altre stazioni appaltanti, il RP motiva tale circostanza nella determina a contrarre.
7. Qualora la selezione dei soggetti da invitare avvenga da elenchi aperti o sistemi di qualificazione istituiti dalla Società, il RP valuta se l'insufficienza di operatori economici iscritti sia dovuta alla recente istituzione di tali strumenti ovvero se, in relazione al lungo tempo trascorso dalla loro istituzione, il numero ridotto degli operatori iscritti sia rappresentativo di un'oggettiva rarefazione del mercato. Se l'istituzione degli elenchi aperti o dei sistemi di qualificazione risale ad oltre un biennio, il RP è dispensato di regola dalla ricerca di ulteriori operatori economici.
8. Qualora all'esito dell'indagine di mercato, il numero di manifestazioni di interesse sia **superiore al numero massimo** previsto nell'elenco, si procede all'applicazione dei criteri di selezione previsti nell'avviso di indagine di mercato. In caso di previsione del criterio del sorteggio, questo può avvenire con modalità elettronica sui sistemi informatici. Negli altri casi, la Società rende noto, nell'avviso o tramite PEC, la data e il luogo di espletamento del sorteggio, adottando gli opportuni accorgimenti affinché i nominativi degli operatori economici selezionati tramite sorteggio non vengano resi noti, né siano accessibili, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte. Tra questi accorgimenti è possibile utilizzare l'abbinamento dell'operatore economico al numero di protocollo assegnato alla manifestazione di interesse.
9. La **lettera di invito** o RDO contiene tutti gli elementi che consentono alle imprese di


	REGOLAMENTO	REGOLAMENTO
	Regolamento per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture sopra e sotto soglia comunitaria.	REGAAA009RO
		Pag. 39/43

formulare un'offerta informata e dunque seria, tra cui almeno:

- a) l'oggetto della prestazione;
- b) le relative caratteristiche tecniche e prestazionali;
- c) l'importo complessivo stimato e dei costi della sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso;
- d) la stima dei costi della manodopera per i servizi di cui all'art. 23, comma 16, ultimo periodo del Codice (esclusi i servizi di natura intellettuale, i servizi finanziari e i servizi assicurativi);
- e) le eventuali opzioni previste e il valore complessivo risultante;
- f) i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico-finanziari/tecnico-organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara o, nel caso di operatori economici selezionati da un elenco, la conferma del possesso dei requisiti speciali in base ai quali sono stati inseriti nell'elenco;
- g) il termine perentorio di presentazione dell'offerta;
- h) il periodo di validità dell'offerta;
- i) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione o la durata del contratto;
- j) il criterio di aggiudicazione prescelto, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 95 del Codice e motivando nel caso di applicazione del criterio del minor prezzo di cui al predetto articolo 95, comma 4. Nel caso si utilizzi il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, gli elementi di valutazione e la relativa ponderazione;
- k) la misura delle penali;
- l) l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
- m) le garanzie provvisoria e definitiva;
- n) il nominativo del RP;
- o) lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, se predisposti;
- p) la data, l'orario e il luogo di svolgimento della prima seduta pubblica, nella quale il RP o il seggio di gara procedono all'apertura dei plichi e della documentazione amministrativa.

10. Le **sedute di gara**, siano esse svolte dal RP che dal seggio di gara ovvero dalla commissione giudicatrice, devono essere tenute in forma pubblica, ad eccezione della fase di valutazione delle offerte tecniche e le relative attività devono essere verbalizzate.

11. Il possesso dei requisiti, attestato con dichiarazioni sostitutive dall'operatore economico nel corso della procedura, ai sensi del d.P.R. 445/2000, è verificato dalla Società, anche tramite utilizzo del sistema AvPass, secondo le modalità di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 36 del Codice. La verifica è obbligatoria nei confronti del solo aggiudicatario, salva la facoltà per la stazione appaltante, di effettuare verifiche nei confronti di altri soggetti,


	REGOLAMENTO	REGOLAMENTO
	Regolamento per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture sopra e sotto soglia comunitaria.	REGAAA009RO
		Pag. 40/43

conformemente ai principi in materia di dichiarazioni sostitutive di cui all' art. 71 d.P.R. n. 445/2000.

12. Ai sensi dell'articolo 32, comma 14, del Codice la stipula del contratto è effettuata mediante scrittura privata ovvero mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.
13. Ai sensi dell'articolo 32, comma 10, lettera b), del Codice è esclusa l'applicazione del termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto.
14. Al fine di garantire pubblicità e trasparenza dell'operato della stazione appaltante, quest'ultima a esito della procedura negoziata pubblica le informazioni relative alla procedura di gara, previste dalla normativa vigente, tra le quali gli esiti dell'indagine di mercato e l'elenco dei soggetti invitati, motivando adeguatamente sulle scelte effettuate.

Articolo 28. Elenchi aperti di operatori economici

1. La società, qualora non abbia già provveduto all'istituzione di sistemi di qualificazione di cui all'art. 23 del Regolamento, può individuare gli operatori economici da invitare alle procedure sotto-soglia, selezionandoli da elenchi appositamente costituiti, secondo le modalità di seguito individuate, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera b), del Codice.
2. Gli elenchi sono costituiti a seguito di avviso pubblico, nel quale è rappresentata la volontà della stazione appaltante di realizzare un elenco di soggetti da cui possono essere tratti i nomi degli operatori da invitare.
3. L'avviso di costituzione di un elenco di operatori economici è reso conoscibile mediante pubblicazione sul profilo del committente, ed eventuali altre forme di pubblicità. Il predetto avviso indica:
 - a) i requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici che gli operatori economici devono possedere,
 - b) la modalità di selezione degli operatori economici da invitare,
 - c) le categorie in cui suddividere gli operatori,
 - d) le fasce di importo corrispondenti all'art. 29 del Regolamento
 - e) gli eventuali requisiti minimi richiesti per l'iscrizione, parametrati in ragione di ciascuna categoria o fascia di importo.

	REGOLAMENTO	REGOLAMENTO
	Regolamento per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture sopra e sotto soglia comunitaria.	REGAAA009RO
		Pag. 41/43

4. L'operatore economico può richiedere l'iscrizione limitata ad una o più fasce di importo ovvero a singole categorie.


5. L'operatore economico attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al DPR n. 445/2000. La dichiarazione del possesso dei requisiti può essere effettuata facendo ricorso al DGUE. In presenza di motivi di esclusione accertabili dal DGUE, la Società comunica i motivi del rigetto dell'istanza di iscrizione nell'elenco. L'operatore economico è tenuto a informare tempestivamente la stazione appaltante rispetto alle eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti secondo le modalità fissate dalla stessa.

6. In fase di prima istituzione dell'elenco, l'iscrizione degli operatori economici avviene con criterio cronologico, per ordine di protocollazione della domanda di iscrizione.

7. L'iscrizione degli operatori economici interessati provvisti dei requisiti richiesti è consentita senza limitazioni temporali. La Società procede alla valutazione delle istanze di iscrizione nel termine di trenta giorni dalla ricezione dell'istanza, fatta salva la previsione di un maggiore termine, non superiore a novanta giorni, in funzione della numerosità delle istanze pervenute.

8. La Società procede alla revisione dell'elenco, con cadenza annuale. In sede di revisione dell'elenco, la Società provvede:

- a) alla trasmissione via PEC della richiesta di conferma dell'iscrizione e dei requisiti;
- b) alla eventuale cancellazione degli operatori economici per accertata perdita dei requisiti richiesti per il mantenimento dell'iscrizione;
- c) alla collocazione degli operatori economici già iscritti in altre categorie o fasce di importo, in relazione all'avvenuta maturazione dei requisiti;
- d) alla cancellazione degli operatori economici che, secondo motivata valutazione della Società, e previo contraddittorio, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stessa o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale.
- e) alla cancellazione degli operatori economici che non abbiano presentato, senza motivazione, offerte a seguito di tre inviti consecutivi nel biennio.

	REGOLAMENTO	REGOLAMENTO
	Regolamento per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture sopra e sotto soglia comunitaria.	REGAAA009RO
		Pag. 42/43

Articolo 29. Suddivisione degli affidamenti e degli elenchi per fasce di importo

1. Al fine di una efficace gestione del principio di rotazione, e in attuazione delle indicazioni contenute nel par. 3.6. delle Linee guida ANAC n.4, gli affidamenti vengono suddivisi nelle fasce di importo indicate nella sottostante tabella, in relazione alle diverse soglie comunitarie applicabili ai contratti di servizi e forniture, applicando la suddivisione proposta dalla Relazione AIR (par. 2) dell'ANAC allegata alle predette Linee guida n.4.

2. Un operatore economico affidatario o invitato per una determinata fascia di importo, può nuovamente essere affidatario o invitato anche per un successivo affidamento se rientrante in una diversa fascia di importo.


3. All'interno di ciascuna fascia di importo si prevede anche il numero minimo di operatori economici da invitare alle procedure negoziate di cui all'art. 36, comma 2, del Codice, ove esistenti. Il numero minimo è riferito agli inviti da diramare ad operatori economici, non appartamenti a medesimo centro decisionale, e non alle offerte.

Fasce di importo da considerare ai fini dell'applicazione del principio di rotazione, del numero di operatori da invitare.	Valori in euro	Servizi e forniture strumentali e connessi all'attività della Società	Servizi e forniture NON strumentali e NON connessi all'attività della Società	Servizi dell'Allegato IX al Codice
I fascia	Fino a 5.000 euro			
II fascia	da 5.001 a 20.000 euro			
III fascia	da 20.001 a 39.999 euro			
IV fascia	da 40.000 a 149.999 euro	Almeno 5 operatori da invitare, ove esistenti	Almeno 5 operatori da invitare, ove esistenti	Almeno 5 operatori da invitare, ove esistenti
V fascia	da 150.000 a 220.999 euro	Almeno 7 operatori da invitare, ove esistenti	Almeno 7 operatori da invitare, ove esistenti	Almeno 7 operatori da invitare, ove esistenti
VI fascia	Da 221.000 a 442.999 euro	Almeno 9 operatori da invitare, ove esistenti	-----	Almeno 9 operatori da invitare, ove esistenti
VII fascia	Da 443.000 a 1 milione di euro	-----	-----	Almeno 10 operatori da invitare, ove esistenti

PARTE QUARTA - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 30. Obblighi di trasparenza e pubblicità.

1. Tutti gli atti delle procedure di cui al presente Regolamento, sono soggetti agli obblighi di

	REGOLAMENTO	REGOLAMENTO
	Regolamento per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture sopra e sotto soglia comunitaria.	REGAAA009RO
		Pag. 43/43

pubblicità previsti dall'art. 29 del Codice.

2. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione dei soggetti che hanno effettivamente proposto offerte e di quelli invitati (art. 36, comma 2, lett. b) e c) del Codice).

Articolo 31. Disposizioni transitorie finali

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si fa riferimento al Codice e alle Linee Guida ANAC nonché alla Comunicazione della Commissione Europea 2006/C 179/02, relativa al diritto comunitario applicabile alle aggiudicazioni di appalti non o solo parzialmente disciplinate dalle direttive «appalti pubblici».
2. Resta inteso che possono presentare domanda di partecipazione agli avvisi di manifestazione di interesse, disciplinati nel presente Regolamento, anche i prestatori di servizi che hanno sede legale in altro paese dell'Unione Europea, in possesso dei prescritti requisiti generali e speciali, conformemente alla normativa vigente nel loro paese. Si applica il principio di equivalenza.
3. Gli allegati da "A" a "Allegato 5" costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Regolamento.

Articolo 32. Entrata in vigore e pubblicazioni

1. Il presente regolamento sarà pubblicato sul sito internet www.abbanoa.it, nella sezione "bandi e gare" ed entra in vigore dalla data di adozione con DAU.